

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2012

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Germania

[notificata con il numero C(2012) 2992]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/250/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ⁽³⁾, stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all'allegato di tale decisione. Tale elenco comprende parti del territorio degli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia in Germania.
- (2) La Germania ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della peste suina classica nei suini selvatici nelle regioni degli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia elencate nell'allegato della decisione 2008/855/CE.

- (3) Secondo queste informazioni, la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata negli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia. È dunque opportuno sospendere l'applicazione delle misure di cui alla decisione 2008/855/CE in tali regioni e cancellare la Germania dall'elenco di cui all'allegato, parte I, della stessa.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 2008/855/CE è cancellato il punto 1 della parte I.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.